

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art.1- E' costituita la Società a Responsabilità Limitata denominata:

“RESPITALIA S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT” o, in forma abbreviata, “RESPITALIA S.R.L. S.B.”.

OGGETTO SOCIALE

Art.2- In qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-384 (di qui in avanti Legge di stabilità 2016), la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La Società ha per oggetto

l) l'esercizio delle seguenti attività:

- a) erogazione di servizi assistenziali e prestazioni sanitarie a pazienti affetti da patologie croniche di bassa, media ed elevata complessità, con particolare riferimento (non esclusivo) all'assistenza respiratoria, a livello ospedaliero, territoriale sia agendo in proprio che per conto di enti di diritto pubblico o privato, profit e no profit;
- b) progettazione, realizzazione e gestione di unità e strutture di assistenza, ricovero e cura per pazienti cronici e/o disabili,
- c) erogazione di servizi per l'assistenza alla persona, alberghieri e amministrativi;
- d) sviluppo e realizzazione di programmi integrati di cura e prevenzione nelle patologie correlate a disfunzioni respiratorie (quali ad esempio: insufficienza respiratoria, broncopneumopatie, asma e disturbi del sonno);
- e) gestione e manutenzione di beni, sia mobili che immobili (incluse le aree verdi) nell'ambito delle attività incluse nel presente oggetto e a complemento delle stesse;
- f) attività di formazione ed educazione sanitaria rivolta a: pazienti, caregiver, professionisti sanitari.

La realizzazione dell'oggetto sociale prevede la gestione diretta, o attraverso propri fornitori, delle seguenti attività:

- (i) prestazioni di assistenza ospedaliera, residenziale e semiresidenziale;
- (ii) prestazioni ambulatoriali;
- (iii) prestazioni di assistenza domiciliare integrata con personale qualificato;
- (iv) attività di riabilitazione respiratoria e neuromotoria, cure palliative e terapia del dolore;
- (v) fornitura, installazione, manutenzione e gestione di dispositivi medici, protesi, ausili, tecnologie diagnostiche ed apparecchiature elettromedicali;
- (vi) fornitura e somministrazione di farmaci e gas medicinali.

II) Le specifiche finalità di beneficio comune di seguito descritte:

- a) sviluppare un'offerta di servizi di assistenza e cura dedicata alle persone con disabilità gravi e complesse con le migliori condizioni di accessibilità, sostenibilità ed efficacia;
- b) realizzare modelli innovativi di integrazione tecnologica, organizzativa e professionale per la continuità di cura delle persone in condizioni di cronicità, fragilità e disabilità con priorità ai bisogni emergenti nel contesto socio-demografico;
- c) promuovere una cultura di presa in carico della salute della persona nelle professioni sanitarie e nello sviluppo delle risorse umane.

Le finalità di beneficio comune saranno perseguite mediante la produzione degli effetti positivi sopra indicati nei confronti delle categorie di persone, sempre sopra individuate.

La Società può compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, anche attraverso l'acquisto di aziende e la stipulazione di contratti di leasing, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale e non nei confronti del pubblico e con l'osservanza delle norme del Testo Unico sulla Legge bancaria; può anche assumere, sempre in via strumentale e non prevalente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che

indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nei limiti consentiti dalla Legge.

Art.3- La Società ha sede legale nel Comune di Milano

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire uffici, depositi, agenzie e rappresentanze che non abbiano natura di sede secondaria e di sopprimerle; di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune, mentre spetta alla decisione dei soci il trasferimento in altro Comune.

Art.4- La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2052.

CAPITALE SOCIALE

Art.5- Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero centesimi) diviso in quote ai sensi di Legge.

Art.6- La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, escluse la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, per i conferimenti diversi dal denaro il valore deve risultare da Perizia Asseverata redatta in conformità alle disposizioni di Legge da un Professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Art.7- In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

DOMICILIAZIONE

Art.8- Il domicilio, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica dei soci, degli amministratori, del o dei componenti l'organo di controllo e del revisore, se nominati, per tutti i loro rapporti con la società, è quello depositato presso il Registro delle Imprese.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art.9- I Soci possono eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla Legge

in materia di raccolta del risparmio. In assenza di delibera assembleare specifica, le somme prestate dai Soci alla società si intendono infruttifere di interessi e rimborsabili.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art.10- I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art.121- In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri Soci il diritto di prelazione.

A tal fine il Socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri Soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.

La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei Soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, i soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere un prezzo calcolato con le modalità previste dall'art. 13 del presente statuto. Il prezzo così determinato sarà vincolante per le parti.

La parte della quota rimasta inoptata potrà essere acquistata dagli altri soci alle medesime condizioni, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione entro i successivi trenta giorni dalla scadenza di cui sopra.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al Socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto ed alle condizioni indicate nella comunicazione.

Il trasferimento deve comunque avvenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica quando il Socio trasferisce in tutto od in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta nonché nel caso di intestazione fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari.

Nel caso di morte del socio, il trasferimento della partecipazione, sia a titolo particolare sia universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 c.c. La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 14.

RECESSO DEL SOCIO

Art.12- Il Socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla Legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui il Socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere presa nota dall'Organo Amministrativo.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Art.13- Nelle ipotesi previste dagli articoli 12 e 13 le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso. Ai fini della

determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro otto mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

DECISIONI DEI SOCI

Art.14- I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dalle presenti norme sul funzionamento della Società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più Amministratori o da tanti Soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

Le decisioni dei Soci prese in conformità alla Legge ed all'atto costitutivo vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art.15- Sono riservate alla competenza dei Soci:

- 1) l'approvazione del Bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli Amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della Società eventualmente attribuiti a singoli Soci;
- 3) l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;

6) la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

7) le altre decisioni che la Legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei Soci.

Art.16- Le decisioni dei Soci sono assunte con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e devono essere adottate con deliberazione assembleare. E' in ogni caso esclusa la possibilità di assumere deliberazioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai Soci.

Ogni Socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'Assemblea dei Soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio dell'Unione Europea;

b) l'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei Soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante alla Società, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresi telegramma, PEC e posta elettronica ordinaria, al recapito precedentemente comunicato dal Socio; in caso di spedizione a mezzo Posta (compreso l'invio di telegramma), il termine decorre dalla data del timbro postale, in caso di invio mediante Posta Elettronica il termine decorre dalla data di invio risultante dalla stampa del rapporto di invio sottoscritta da un amministratore. In tutti gli altri casi il termine deve essere accettato dal socio mediante sottoscrizione della copia dell'avviso di convocazione da conservarsi agli Atti a cura dell'Organo Amministrativo: in questo caso il termine accettato è comunque valido anche se inferiore agli otto giorni previsti. In caso di impossibilità od inattività dell'Organo Amministrativo l'Assemblea può essere convocata dall'eventuale Organo di Controllo oppure da uno qualsiasi dei Soci;

- c) in ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando sono presenti tutti gli aventi diritto al voto, l'intero Organo Amministrativo e, se nominati, tutti i Sindaci effettivi e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- d) un Socio potrà rappresentare in Assemblea altro Socio (al massimo 10) mediante delega scritta che sarà conservata dalla Società;
- e) il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel Verbale;
- f) l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea;
- g) l'Assemblea nomina un Segretario, anche non Socio, che ne redige il Verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla Legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il Verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto;
- h) è consentito l'intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione tali da permettere che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, partecipare alla discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. In questo caso gli intervenuti all'assemblea devono essere inequivocabilmente identificati a cura del Presidente e il luogo dell'Assemblea è identificato nel luogo ove è presente il Presidente e dove deve essere presente anche il segretario.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17- La Società è amministrata, alternativamente:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da 2 (due) o più Amministratori sino ad un massimo di 9 (nove), che costituiscono il Consiglio di Amministrazione;

Il tipo di amministrazione ed il numero degli Amministratori sono stabiliti dai Soci contestualmente alla nomina degli Amministratori.

I Soci, contestualmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli Amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla Legge in modo inderogabile.

Gli Amministratori possono essere anche non Soci e sono rieleggibili.

L'Organo Amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai Soci in sede di nomina.

Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei Soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'Amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso gli Amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale Organo di Controllo devono sottoporre alla decisione dei Soci la ricostituzione dell'Organo Amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro 30 (trenta) giorni.

Quando la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli Amministratori decade l'intero Consiglio.

Art.18- L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione della Società, con la sola eccezione di quei poteri che la Legge riserva tassativamente all'Assemblea dei Soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori.

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 19- Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Quando la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio spetta a tutti gli Amministratori in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli Amministratori Delegati, ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 20- Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i Soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza od impedimento, e può nominare uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla Legge;
- b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale od altrove, purché in territorio dell'Unione Europea, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un Amministratore;
- c) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli Amministratori ed ai componenti dell'eventuale Organo di Controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, ed in caso di particolare urgenza almeno 24 (ventiquattro) ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel Libro delle decisioni degli Amministratori; in caso di impossibilità od inattività del Presidente il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli Amministratori;
- d) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli Amministratori ed i componenti effettivi dell'eventuale Organo di Controllo;
- e) le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica;

- f) il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il Verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;
- g) le decisioni del Consiglio di Amministrazione non possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli Amministratori.
- h) il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla Legge;
- i) è consentito l'intervento in Consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione tali da permettere che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, partecipare alla discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente le proprie osservazioni. In questo caso gli intervenuti all' adunanza del Consiglio di Amministrazione devono essere inequivocabilmente identificati a cura del Presidente e il luogo dell'adunanza è identificato nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il segretario.

Art.21- Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i Soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero il Trattamento di Fine Mandato da accantonare annualmente in una apposita voce dello stato patrimoniale.

L'eventuale compenso degli Amministratori Delegati è stabilito dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla nomina.

COMITATI ESTERNI

Art.22- L' assemblea può deliberare l'istituzione di un comitato scientifico o di altri comitati composti da almeno un amministratore ed altri soggetti, anche non soci, nominati dall' assemblea. Tali comitati hanno funzione esclusivamente consultiva e di supporto all'organo amministrativo; è preclusa ai comitati esterni qualsiasi attività decisionale o gestionale. L' assemblea fissa i compiti e la durata del Comitato e ne nomina il Presidente. L' assemblea si pronuncia altresì sull'eventuale compenso annuo. Ove le funzioni del comitato

siano particolarmente complesse, l'assemblea può demandare al comitato stesso la redazione di un regolamento interno da sottoporre ad approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.23- Con decisione dei soci può essere nominato l'Organo di Controllo della Società e/o il Revisore legale dei conti.

Spetterà inoltre ai soci, in occasione della predetta deliberazione, decidere se l'Organo di Controllo sia costituito da un solo membro effettivo oppure da un organo collegiale composto ai sensi del presente articolo. In ogni caso, la nomina dell'Organo di Controllo – od in alternativa, quella del Revisore legale dei conti - è obbligatoria verificandosi le specifiche condizioni previste dalla legge.

Qualora costituito in composizione collegiale, l'Organo di Controllo dovrà comporsi di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Il Presidente dell'Organo di controllo viene nominato dai soci, con deliberazione di nomina dell'Organo stesso.

Indipendentemente dalla composizione decisa dai soci (Organo di Controllo monocratico o collegiale), viene previsto che l'Organo di Controllo abbia durata per tre esercizi, e la sua cessazione per scadenza del termine abbia effetto solo dal momento in cui l'Organo stesso viene ad essere ricostituito od i soci, in occasione della decisione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di incarico, abbiano assunto altre specifiche decisioni in merito all'Organo di Controllo stesso od alla revisione legale dei conti.

Viene altresì prevista la rieleggibilità del singolo membro effettivo ovvero dei membri nel caso di Organo di Controllo in composizione collegiale. Per la nomina, la cessazione, la sostituzione dell'Organo di controllo si applicano, per quanto compatibili in ragione della composizione dell'Organo decisa dai soci e per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, le disposizioni di legge previste per il collegio sindacale delle società per azioni.

I soci, in occasione della nomina, decidono il compenso del membro effettivo o dei membri dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo in composizione collegiale deve venir convocato dal suo Presidente, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

E' possibile l'intervento alle riunioni dell'Organo di Controllo in composizione collegiale mediante mezzi di telecomunicazione con le stesse modalità previste nel presente statuto per il consiglio di amministrazione.

Delle attività dell'Organo di Controllo verrà dato riscontro attraverso apposita verbalizzazione a cura del solo membro effettivo (nel caso di Organo monocratico) o del Presidente (nel caso di Organo collegiale).

I soci, in occasione della deliberazione di nomina, fatte salve diverse disposizioni di legge al riguardo, potranno decidere se all'Organo di Controllo spetti anche l'esercizio del controllo legale dei conti della Società.

In quanto investito del controllo legale dei conti l'Organo di Controllo, qualora sia costituito in forma collegiale, dovrà essere integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; se l'Organo di Controllo sia invece costituito da un solo membro, tale membro dovrà anche avere la qualifica di revisore legale dei conti iscritto nel predetto registro.

L'Organo di Controllo ha tutti i doveri ed i poteri previsti dalla vigente legge, in particolare, l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento.

Inoltre, qualora venga nominato un Organo di Controllo a composizione collegiale, lo stesso potrà essere nominato dai soci quale organismo di vigilanza ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.

In alternativa all'Organo di controllo - ovvero anche congiuntamente alla nomina dell'Organo di Controllo stesso qualora i soci decidano di non affidare a questo l'esercizio del controllo legale dei conti della Società -, i soci possono procedere alla nomina del Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore legale dei conti si applicano le vigenti disposizioni di legge.

I soci sono peraltro liberi di designare, anziché un singolo Revisore legale dei conti, una Società di revisione esterna a cui spettano le medesime funzioni del Revisore legale stesso.

Viene inoltre prevista la possibilità per i soci di provvedere alla rinomina del medesimo Revisore legale per più indistinte volte.

Il compenso del Revisore legale dei conti (o della Società di revisione legale designata dai soci stessi in alternativa al primo) viene determinato dai soci, per l'intera durata del suo incarico, all'atto stesso della sua nomina.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ed in tutti i casi previsti dalla legge, ferma la possibilità di mantenere il controllo della gestione in capo ad un Sindaco Unico o ad un Collegio Sindacale.

BILANCIO E UTILI

Art.24- Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del Bilancio e lo presenta ai Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Bilancio può essere presentato ai Soci per l'approvazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art.25- Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La rimanente parte degli utili di esercizio è riportata a nuovo in attesa di una successiva delibera di destinazione, salva una diversa decisione degli stessi.

TITOLI DI DEBITO

Art.26- La Società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla Legge, in seguito a decisione dei Soci assunta con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

CONTROLLO DEL SOCIO

Art.27- Il socio avente diritto al controllo previsto dall'articolo 2476 2^a comma del codice civile:

a) può esercitarlo in qualunque tempo, salvo che nei novanta giorni precedenti il termine di deposito del progetto di bilancio d'esercizio;

b) deve informarne l'organo amministrativo per lettera raccomandata o posta elettronica certificata con avviso di ricevimento recante l'indicazione della data delle operazioni (non prima di quindici giorni dalla spedizione), della documentazione e delle notizie richieste, la motivazione specifica della richiesta stessa ed il nominativo del professionista di cui intenda avvalersi (che deve essere iscritto ad albo che gli impone la riservatezza).

L'eventuale ispezione dei documenti, di cui il socio ha diritto di estrarre copia, deve in ogni caso avvenire nel pieno rispetto del principio di correttezza di cui all'art. 1175 del codice civile e del principio di buona fede di cui all'art. 1375 codice civile, in modo tale da non condizionare in alcun modo il normale andamento dell'attività sociale.

Il socio è, inoltre, tenuto al dovere di segretezza e di riservatezza rispetto alle notizie ricevute ed alla documentazione visionata, al fine di garantire la massima tutela dei dati aziendali.

L'attività di controllo del socio non può, salvo ulteriore motivata richiesta, protrarsi oltre il termine di giorni 10.

DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ BENEFIT

Art.28- La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base di standard di valutazione esterni internazionali riconosciuti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.29- Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno risolte mediante tentativo di conciliazione da esperire tramite un ente iscritto nel Registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della Giustizia.

In caso di fallimento del tentativo di conciliazione previsto nell'articolo precedente, si potrà far ricorso alla giustizia ordinaria.

E' competente il foro di Milano.

RINVIO ALLA LEGGE

Art.30- In caso di scioglimento della Società e per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di Legge nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e relativi allegati in tema di società benefit.